



COMUNE DI BEDOLLO

PROVINCIA DI TRENTO

Tel. (0461) 556624 Fax 556050

C.A.P. 38043

Cod. Fisc. 80005890225

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 209

OGGETTO: RELAZIONE ANNO 2025 SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2023 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DI DATA 16.12.2024 (AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.P. 1/2005 E DELL'ART. 20, COMMA 4 DEL D.LGS. 175/2016).

L'anno duemilaventicinque il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 22:30, Solita sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Titolo	pres.	ass.	giust.
Fantini ing. Francesco	Sindaco	X		
Casagrande Aronne	Vicesindaco	X		
Casagrande Martina	Assessore	X		
Casagrande Roberto	Assessore	X		
Dematté Anna	Assessore	X		

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Supplente Si.ra Cemin dott.ssa Mariuccia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fantini ing. Francesco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con un provvedimento motivato una ricognizione "straordinaria" e "immediata" delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione. Nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale. La L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, modificata dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017, n. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, effettuino in via straordinaria, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della Legge Provinciale n. 1 del 2005, individuando eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate.

Dato atto che con deliberazione n. 23 del 28.09.2017 il Consiglio comunale di Bedollo ha approvato la revisione straordinaria di tutte le proprie partecipazioni alla data del 31 dicembre 2016.

Preso atto dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 che al comma 1 prevede che "... le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.", precisando al comma 3 che tale provvedimento sia adottato entro il 31 dicembre di ogni anno.

Considerato che, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1° febbraio 2005, n. 1 come modificato dalla L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm., gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette ed ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalla norme citate.

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27.12.2018 è stata approvata la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2017, ex art. 7 comma 11 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

Vista la delibera della Giunta comunale n. 56 di data 27.12.2019 di presa d'atto, della relazione sullo stato di attuazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2017 come disposto dall'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1° febbraio 2005 n. 1 come modificato dalla L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm..

Dato atto che con delibera n. 40 di data 22.12.2021 il Consiglio comunale ha approvato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Bedollo alla data del 31.12.2020 come previsto dagli articoli sopra riportati.

Dato atto che con delibera n. 26 di data 21.12.2022 di Consiglio comunale ha preso atto della relazione sullo stato di attuazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Bedollo al 31.12.2020, come stabilito dalla normativa riportata sopra.

Vista la delibera n. 225 di data 12.12.2023 con la quale la Giunta comunale ha preso atto della relazione sullo stato di attuazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Bedollo al 31.12.2020, come stabilito dalla normativa riportata sopra.

Dato atto che con delibera del Consiglio comunale n. 29 di data 16.12.2024 si è approvata la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Bedollo al 31.12.2023, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1° febbraio 2005, n. 1 come modificato dalla L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm. evidenziando che sono previste:

- la messa in liquidazione di Apt Altopiano di Pinè Valle di Cembra S.c.r.l. alla luce delle nuove disposizioni della legge sul turismo ai sensi della L.P. n. 8/2020. Di conseguenza verrà dismessa anche la partecipazione che l'Apt Altopiano di Pinè Valle di Cembra S.c.r.l. ha nella società Sviluppo Turistico Grumes S.r.l.;
- la dismissione della partecipazione della Cassa Rurale Trento da parte del Consorzio dei Comuni entro il 31.12.2024. La dismissione non ha avuto buon fine. Il Consiglio di amministrazione relazionerà, in merito, ai Soci in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024, ovvero anticipatamente, in caso di positiva conclusione dell'iter di alienazione prima di tale data;
- la dismissione della partecipata Ice Rink Pinè S.r.l.;
- l'acquisizione di una quota dell'Apt Trento a partire da gennaio 2024.

Considerato che, come previsto dall'articolo 20, comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016 le Amministrazioni sono tenute ad approvare, una relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2023, di cui alla delibera n. 29 di data 16.12.2024, sopra citata.

Ritenuto di non provvedere all'adozione di un programma di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, alla luce della formulazione letterale della norma provinciale, la quale attribuisce, per gli Enti della Provincia di Trento, carattere facoltativo.

Richiamati:

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. e integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm. e integrazioni;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 di data 01.06.2020;
- la delibera consiliare n. 28 di data 16.12.2024 avente ad oggetto: "*Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027, bilancio di previsione finanziario 2025-2027, nota integrativa e piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.). Esame ed approvazione.*";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 23 di data 31.01.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027.

Richiamato il decreto sindacale n. 4/2025 di data 22.04.2025 di nomina quale Responsabile del Servizio finanziario della dott.ssa Mariuccia Cemin.

Effettuata la relativa istruttoria e visti i pareri favorevoli espressi dal Segretario comunale sulla proposta di deliberazione in esame, in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile in relazione alle proprie competenze, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi in forma di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto, per quanto espresso in premessa, con riferimento alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni, di quanto disposto in ambito provinciale dall'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1° febbraio 2005, n. 1, come modificato dalla L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm. e integrazioni, che prevede la ricognizione delle partecipazioni societarie con cadenza triennale e successivo aggiornamento annuale facoltativo entro il termine del 31 dicembre 2025;
2. di esercitare la facoltà prevista dalle norme citate e di approvare la relazione, in merito all'attuazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2023 dal Comune di Bedollo, di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 16.12.2024, contenuta nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto sopra richiamato;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Revisore dei conti;
5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 183 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;
6. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2 e ss.mm.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199 o in alternativa,
 - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 Allegato 1 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Fantini ing. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE

F.to Cemin dott.ssa Mariuccia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 comma 1 - Codice degli Enti Locali della Regione Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale A Scavalco, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 17/12/2025 all'Albo Telematico, dove rimarrà per 10 giorni consecutivi.

Bedollo, 17/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO

F.to Cemin dott.ssa Mariuccia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 183, comma 3 - Codice degli Enti Locali della Regione Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Telematico senza riportare, entro 10,00 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incongruenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO

F.to Cemin dott.ssa Mariuccia

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale addì, 08/06/2026.

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO

Cemin dott.ssa Mariuccia



**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2023 DI CUI
ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 29 del 16.12.2024
(ai sensi dell'art. 18 della L.P. 1/2005
e dell'art. 20, comma 4 del D.Lgs. 175/2016)**

Allegato alla deliberazione della
Giunta Comunale n. ___ di data 17.12.2025

LA RESPONSABILE
dott.ssa Mariuccia Cemin

Indice generale

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2023 DAL COMUNE DI BEDOLLO	6
RELAZIONE IN MERITO ALL'ATTUAZIONE.....	11

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Riprendendo dalla Relazione sullo stato di attuazione della razionalizzazione approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 di data 27.12.2019, l'articolo 20 "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 impone alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il comma 3 dello stesso articolo prevede che sia il provvedimento che il piano di razionalizzazione siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno.

Nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale.

Nello specifico, per ciò che concerne la tematica in oggetto, la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, procedano alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 18, comma 3 bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005 e dall'articolo 24, comma 4 della legge provinciale n. 27 del 2010, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

Gli obiettivi sottesi a tutti gli adempimenti imposti dalla riforma "Madia" si inseriscono all'interno di un filone normativo che già da anni si prefigge di ridurre e razionalizzare la spesa pubblica e di portare la concorrenza *nel* e *per* il mercato. Quale ultimo tassello di tale progetto, il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) si connota per la qualificazione della revisione straordinaria e delle razionalizzazioni periodiche, quale strumento foriero di misure di effettivo efficientamento della gestione delle società partecipate e per il fatto di rendere ancora più stringente nonché non più procrastinabile l'effettiva razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Prova in tal senso sono, fra l'altro, le sanzioni imposte in caso di inadempimento, la tempistica attuativa dettata ed *in primis* i nuovi e più stringenti requisiti di legittima detenibilità delle stesse partecipazioni e di convenienza economica – finanziaria.

È opportuno in primis chiarire che l'effettivo oggetto della razionalizzazione periodica sono tutte le partecipazioni detenute al 31 dicembre di ogni anno sia dirette che indirette.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, per partecipazione si intende "*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*" e, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, per partecipazione indiretta si intende "*la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica*". In virtù della clausola di salvaguardia, la normativa locale e più precisamente l'art. 7 della L.P. 19/2016 al comma 11 rimanda ai contenuti dell'art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005 e dell'art. 24, comma 2 della L.P. 27/2010 per ciò che concerne i principi e le regole sulla base delle quali impostare la razionalizzazione periodica, stabilendo che alla stessa si proceda a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

In base all'art. 18 comma 3 bis e bis 1 della L.P. 1/2005 n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) società che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (a titolo esemplificativo vincolo di scopo, di attività e di forma meglio dettagliato nel successivo paragrafo);
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito

- del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

oppure sussiste la:

- a) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- b) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

L'articolo 24 (disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, da ultimo modificato con la L.P. 19/2016 richiamato alla precedente lettera a) individua invece i presupposti legittimanti il mantenimento di una società.

Di conseguenza, rinviando la norma provinciale all'art. 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

A mente dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 *“le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza in tali società”*. Viene così imposto il rispetto del cosiddetto *vincolo di scopo*.

Il comma successivo dello stesso articolo prescrive in modo tassativo ed esclusivo le attività che possono essere svolte attraverso lo strumento societario, ovvero impone un **vincolo di attività**, recitando testualmente:

“Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

Tuttavia se la partecipazione o la specifica attività da svolgere è prevista dalla normativa statale, regionale o provinciale le due condizioni sopra delineate, ovvero il vincolo di scopo e il vincolo di attività, si intendono rispettate e sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività.

Si sottolinea infine quanto precisa l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 24 della L.P. 27/2010, così come modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016: *“la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le misure di contenimento della spesa e miglioramento dell'efficienza per i servizi strumentali e i servizi d'interesse generale, anche economico, per promuovere su base ampia l'aggregazione di società e altri enti che svolgono attività richiedenti ambiti territoriali più adeguati o attività simili a quelle svolte da altre società controllate o da enti strumentali di diritto pubblico e privato.”*

Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 18 bis, comma 7 e comma 10 della L.P. 1/2005, così come da

ultimo modificata dalla L.P. 19/2016, è prevista un'intesa fra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle autonomie locali che individua le misure che gli enti locali assumono per assicurare il contenimento delle spese e del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione delle società partecipate dagli enti locali anche in via indiretta.

A livello nazionale il provvedimento di razionalizzazione periodica deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte di conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Nell'ambito territoriale locale, ai sensi dell'art. 18 c. 3-bis della L.P. n. 1/2005 e dall'art. 24 c. 4 della L.P. n. 19/2016, e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentori di partecipazioni in società che integrino i presupposti nelle norme citate.

La norma provinciale quindi attribuisce alla ricognizione cadenza triennale, attribuendo carattere facoltativo all'aggiornamento annuale.

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 29 del 16.12.2024 ha approvato, ai sensi dell'art. 18 c. 3bis della L.P. 1/2005, art. 24 c. 4 della L.P. 27/2010 e art. 20 del D.L.gs. 175/2016, il documento di ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Bedollo alla data del 31 dicembre 2023, accertandole e riconoscendo la sussistenza delle condizioni di legge per il mantenimento delle partecipazioni dirette, evidenziando che sono previste:

- la messa in liquidazione di Apt Altopiano di Pinè Valle di Cembra S.c.r.l. alla luce delle nuove disposizioni della legge sul turismo ai sensi della L.P. n 8/2020. Di conseguenza verrà dismessa anche la partecipazione che l'Apt Altopiano di Pinè Valle di Cembra S.c.r.l ha nella società Sviluppo Turistico Grumes Srl;
- la dismissione della partecipazione della società Banca per il Trentino Alto Adige – Bank für Trentino Südtirol – Credito Cooperativo Italiano Società Cooperativa da parte del Consorzio dei Comuni entro il 31.12.2024. La dismissione non ha avuto buon fine. Il Consiglio di amministrazione relazionerà, in merito, ai Soci in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024, ovvero anticipatamente, in caso di positiva conclusione dell'iter di alienazione prima di tale data;
- la dismissione della partecipata Ice Rink pinè srl;
- l'acquisizione di una quota dell'Apt Trento a partire da gennaio 2024.

Come ogni anno, a prescindere dallo svolgimento di una nuova ricognizione, che, come premesso, per gli enti della Provincia Autonoma di Trento ha cadenza triennale, e dato atto dell' approvazione della ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Bedollo alla data del 31 dicembre 2023, di cui alla Deliberazione consiliare n. 29/2024 sopra citata, è necessario provvedere a relazionare, entro il 31 dicembre, in merito all'attuazione del programma di razionalizzazione, ex art. 18 c. 3-bis della L.P. n. 1/2005 e art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 approvato con la medesima deliberazione.

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL
31.12.2023 DAL COMUNE DI BEDOLLO**

Con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 16.12.2024 è stata approvata la ricognizione ordinaria, triennale, di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Bedollo alla data del 31 dicembre 2023.

Con tale razionalizzazione si è provveduto ad un'analisi puntuale delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Bedollo al 31 dicembre 2023, i cui risultati sono contenuti nel documento (relazione) "Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Bedollo" allegato alla deliberazione sopra citata, nella quale sono altresì indicati l'esito della valutazione e le azioni previste con riferimento a ciascuna società in cui il Comune di Bedollo detiene partecipazioni, sia dirette che indirette.

Alla data del 31 dicembre 2023 le partecipazioni societarie detenute direttamente dal Comune di Bedollo, risultavano essere le seguenti:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Ice Rink Pinè Srl	01892620228	2,60%
AmAmbiente S.p.A.	01812230223	0,089%
Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè valle di Cembra S.c.r.l. (in liquidazione)	01904580220	2,86%
Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa	01533550222	0,54%
Trentino Digitale Spa	00990320228	0,0055%
Trentino Riscossioni Spa	02002380224	0,0141%

Le partecipazioni indirette detenute risultavano essere le seguenti:

Società tramite: Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè valle di Cembra S.c.r.l.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
Sviluppo Turistico Grumes Srl	02045480221	2,25%


Società tramite: Consorzio dei Comuni Trentini Scarl

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
SET DISTRIBUZIONE SPA	01932800228	Quota 0,046%
Federazione Trentina della Cooperazione	00110640224	Quota 0,132%
Banca per il Trentino Alto Adige - Bank fur Trentino-Sudtirol - Credito Cooperativo Italiano società cooperativa	00107860223	Quota 0,045%

Società tramite: AmAmbiente S.p.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
SET DISTRIBUZIONE SPA	0193280028	Quota 7,63%
PRIMIERO ENERGIA SPA	01699790224	Quota 7,556%
Distretto Tecnologico Trentino S.c.a.r.l. Società benefit	01990440222	Quota 0,55%
Dolomiti Energia Holding S.p.A.	01614640223	Quota 3,07%
Dolomiti Energia S.p.A.	01812630224	Quota 6,38%
Trentino Riscossioni S.p.A.	02002380224	Quota 0,002%

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2023



Nella deliberazione consiliare n. 29 dd. 16.12.2024, era stata prevista la dismissione della partecipazione indiretta nella società Banca per il Trentino Alto Adige – Bank für Trentino Südtirol – Credito Cooperativo Italiano Società Cooperativa da parte del Consorzio dei Comuni Trentini, detentrica della partecipazione per un valore dello 0,045%.

Nella medesima deliberazione, in riferimento alle partecipazioni dirette, era stata prevista la dismissione della partecipazione nell'Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè Valle di Cembra S.c.r.l., azienda in liquidazione, con la conseguente dismissione della partecipazione indiretta nella Società Sviluppo Turistico Grumes S.r.l.

RELAZIONE IN MERITO ALL' ATTUAZIONE

Il comma 4 dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 prevede: *“in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”*

Si procede quindi all'analisi delle partecipazioni societarie per le quali nel provvedimento erano previste misure di razionalizzazione.

Partecipazioni dirette.

Apt Altopiano di Pinè Valle di Cembra Scrl:

In data 28.01.2022 l'assemblea dei soci dell'Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè Valle di Cembra S.c.r.l. ha approvato la messa in liquidazione della società. Infatti da visura camerale la società risulta in liquidazione dal 04.02.2022.

In data 06.05.2024 l'assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2023 definendo le tempistiche di conclusione della liquidazione.

Azienda per il Turismo Trento Soc.cons. a r.l.:

Il Consiglio Comunale del Comune di Bedollo con delibera n. 23 dd. 13.11.2023 ha deliberato l'adesione, con l'acquisizione di una partecipazione, a partire da gennaio 2024, alla società Azienda per il Turismo Trento S.cons a r.l.

Ice Rink Pinè S.r.l.

Il Consiglio Comunale con delibera n. 29 dd. 16.12.2024 relativa alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Bedollo al 31.12.2023 aveva stabilito di procedere con la dismissione della partecipazione in esame.

Lo statuto dell'Ice Rink Pinè S.r.l. prevede la durata della società fino al 31.12.2025, ma è stata riscontrata la necessità di approvare la modifica dello Statuto al fine di una proroga della scadenza della società al 31 dicembre 2026 per consentire alla società stessa di porre in essere tutte le necessarie procedure di liquidazione. Modifica approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 di data 17.12.2025.

Partecipazioni indirette.

Banca per il Trentino Alto Adige Bank für Trentino - Südtirol Credito Cooperativo Italiano Società Cooperativa S.r.l.

Il Consorzio dei Comuni Trentini, detentore della società Banca per il Trentino Alto Adige – Bank für Trentino Südtirol – Credito Cooperativo Italiano Società Cooperativa aveva stabilito la razionalizzazione prevedendo una cessione della partecipazione a titolo oneroso entro il 30.06.2023

Con comunicazione del Consorzio dei Comuni acquisita a prot. 7074/A dd. 01.12.2023 lo stesso comunicava che:

“L'avviso pubblico esperito dal Consorzio dei Comuni Trentini (Società tramite) per l'alienazione della partecipazione non ha consentito di individuare alcun acquirente. Nessuna ulteriore opportunità di alienazione della partecipazione in oggetto si è, fino ad oggi palesata, verosimilmente in considerazione della scarsa appetibilità della stessa sul mercato, trattandosi di partecipazione in società bancaria a carattere cooperativo, a cui non consegue la distribuzione di dividendi né la possibilità di esercitare diritti sociali in misura diversa da quelli riconosciuti mediante richiesta di

adesione diretta alla Società. D'altra parte, non si sono nemmeno verificati i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso, come delineati dallo Statuto della Cassa. Conseguentemente, l'Assemblea dei soci del Consorzio dei Comuni Trentini, in data 10 maggio 2023, ha dato mandato al Consiglio di amministrazione di tentare ulteriormente la dismissione della partecipazione in oggetto, autorizzando sin d'ora il Presidente pro tempore a sottoscrivere ogni atto prodromico alla dismissione. A tal fine, potrà essere effettuata la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico per l'alienazione della partecipazione, ovvero si potrà ricorrere alla cessione a trattativa privata (qualora emergesse l'interesse di un potenziale acquirente), ovvero ancora potrà essere esercitato il diritto di recesso, qualora si verificano le condizioni previste dallo statuto della partecipata. La dismissione dovrà comunque assicurare una equa valorizzazione economica dei titoli ceduti. Il Consiglio di amministrazione relazionerà, in merito, ai Soci in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024, ovvero anticipatamente, in caso di positiva conclusione dell'iter di alienazione prima di tale data."

Durante l'anno 2024 e fino ad oggi, il Consorzio dei Comuni Trentini non ha dato comunicazione al Comune di Bedollo di conclusione dell'iter di alienazione della partecipata.

Sviluppo Turistico Grumes Srl:

Essendo la società partecipata diretta della dell'Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè Valle di Cembra S.c.r.l., in liquidazione dal 04.02.2022, la partecipazione indiretta verrà dismessa alla dismissione della partecipazione diretta alla APT Pinè Cembra